

## FOCUS NORMATIVO GIUGNO 2024

A cura di: AM.SA s.r.l - Via Malherbes n. 14 - 11100 AOSTA

e-mail: [info@am-sa.it](mailto:info@am-sa.it) sito: [www.am-sa.it](http://www.am-sa.it)

### Normativa in materia di ambiente

#### **Legge n. 86 del 26 giugno 2024**

«Pubblicata la legge sull'autonomia regionale differenziata»

**[Ambiente]**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 è stata pubblicata la legge n. 86 del 26 giugno 2024, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata della Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione. Il provvedimento definisce i principi generali per l'attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.

Tra le materie per le quali le regioni a statuto ordinario possono chiedere maggiore autonomia è prevista quella della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

La richiesta di attribuzione di ulteriore autonomia parte dalla Regione attraverso una deliberazione e la definizione, attraverso un negoziato con i vari ministri competenti, uno schema di intesa, che deve poi essere approvato dal Parlamento a maggioranza assoluta.

L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme di autonomia è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i già menzionati diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale.

### Normativa in materia di sicurezza

#### **Documento INAIL giugno 2024**

«Esposizione al radon nei luoghi di lavoro»

**[Sicurezza]**

Sul sito web di INAIL è stato pubblicato il documento PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE, che riporta un contenuto molto interessante sull'esposizione al radon nei luoghi di lavoro che richiama in modo sintetico le caratteristiche principali di questo inquinante e dei suoi effetti sanitari e descrive i principali aspetti connessi alla valutazione del rischio nei luoghi di lavoro, tenendo conto di quanto introdotto dal Piano Nazionale d'Azione per il Radon.

**Documento INAIL giugno 2024**

«Analisi dei dati statistici di infortunio e malattia professionale per le aziende industriali del settore metalmeccanico e dell'installazione e gestione di impianti»

**[Sicurezza]**

Il radon è un gas radioattivo naturale che, se inalato, può dare origine a processi di cancerogenesi a livello dell'epitelio bronchiale tramite i suoi prodotti di decadimento. Il maggior contributo alla concentrazione di radon indoor proviene dal suolo, dal quale penetra all'interno degli edifici.

Sul sito web dell'INAIL è stato pubblicato il documento ANALISI DEI DATI STATISTICI DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE INDUSTRIALI DEL SETTORE METALMECCANICO E DELL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI.

L'obiettivo del documento è quello di migliorare la conoscenza del fenomeno infortunistico e tecnopatico nel settore dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, al fine sia di realizzare interventi di informazione di specifico interesse per le imprese metalmeccaniche, sia di individuare soluzioni pratiche di miglioramento continuo delle prestazioni.

A tal fine sono stati elaborati i dati statistici di infortunio e malattia professionale dal 2017 al 2021 per i settori metalmeccanico e di installazione e gestione di impianti, riportando i dati per settore Ateco di riferimento.

## Normativa in materia di antincendio

**Decreto-legge n. 69 del 29 maggio 2024**

«Adeguamento antincendio strutture amovibili»

**[Antincendio]**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 è stato pubblicato il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 inerente disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'art. 2 del decreto stabilisce che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario da Covid-19 possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. E' richiesto, a tal fine, il rispetto degli strumenti urbanistici e delle altre normative di settore, anche in materia di sicurezza antincendio.

Il riferimento è all'art. 4 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che stabilisce che, per gli aspetti antincendio, le opere di realizzazione di nuovi reparti di terapia intensiva o di serbatoi di ossigeno, necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e all'assistenza sanitaria, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni procedurali del D.P.R. 151/2011. Pertanto, le opere, realizzate nel periodo di emergenza sanitaria, possono rimanere in esercizio a condizione che sia prodotta al Comando la documentazione per l'adeguamento antincendio, nel rispetto degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 151/2011.

**Regolamento Delegato (UE) 2024/1681 della Commissione del 6 marzo 2024**

«Nuove classi di prestazione di resistenza al fuoco»  
**[Antincendio]**

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 13 giugno 2024, Serie L, è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2024/1681 della Commissione del 6 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione.

Il regolamento stabilisce classi di prestazione aggiornate agli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti, di seguito riportate in maniera completa, che devono essere utilizzate nelle norme armonizzate:

- R Capacità portante
- E Tenuta
- I Isolamento
- W Irraggiamento
- M Azione meccanica
- C Dispositivo automatico di chiusura
- C0-5 Durabilità del dispositivo automatico di chiusura:
- S Tenuta /Controllo del fumo
- P Continuità di corrente o capacità di segnalazione lungo la curva standard tempo-temperatura
- PH Continuità di corrente o capacità di segnalazione a temperatura costante
- G/O Resistenza alla fuliggine
- K Capacità di protezione dal fuoco
- T Classe di temperatura
- D Durata della stabilità a temperatura costante
- DH Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura
- F Funzionalità degli evacuatori forzati di fumo e calore
- B Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore

Inoltre, sono specificate nuove classificazioni di elementi non portanti o prodotti con funzione di compartimento applicabili a tetti senza carico, barriere tagliafuoco non meccaniche per condotte di ventilazione, sigillanti per attraversamenti, sigillanti per attraversamenti combinati, sigillature dei giunti lineari e griglie di ventilazione.

Il regolamento è in vigore dal 3 luglio 2024.

**Norma UNI EN 12845-3:2024**

«Protezione sismica di impianti sprinkler»  
**[Antincendio]**

Sul sito web di UNI è stata pubblicata la norma UNI EN 12845-3:2024 INSTALLAZIONI FISSE ANTINCENDIO - SISTEMI AUTOMATICI A SPRINKLER - PARTE 3: GUIDA PER LA PROTEZIONE ANTISISMICA.

Il nuovo standard specifica i requisiti per la protezione antisismica dei sistemi automatici sprinkler in conformità alla EN 12845:2015+A1:2019 e individua le misure di sicurezza per la riduzione della vulnerabilità al sisma dell'impiantistica antincendio presente negli edifici, al fine di garantirne la continuità funzionale ed evitare la generazione di condizioni di pericolosità indotte dal sisma.

**Norma CEI 76-17**

«Tecnologie laser, profili professionali e rischio di incendio»

**[Antincendio]**

**UNI ISO 23601:2024**

«Planimetrie di esodo ed evacuazione»

**[Antincendio]**

**NFPA 101A:2025**

«Guida sugli approcci alternativi alla sicurezza della vita»

**[Antincendio]**

Gli impianti antincendio non devono, a causa del terremoto, attivarsi in assenza di incendio causando condizioni di inutilizzabilità degli edifici o di porzione di essi, e nessun componente dell'impianto deve collassare causando danni agli occupanti o l'ostruzione delle vie di fuga.

I principi definiti nella norma possono essere applicati ad altri sistemi antincendio fissi manuali o automatici a base acqua.

Sul sito web di UNI è stato pubblicato, in inchiesta pubblica, il progetto di norma CEI 76-17 inerente alla disciplina dei profili professionali che si occupano della sicurezza degli utilizzatori coinvolti nelle pratiche con laser.

Le tecnologie laser sono oggi utilizzate in ambito industriale, sanitario, nelle telecomunicazioni, nella ricerca fino agli effetti scenici negli spettacoli live. Le macchine laser sono classificate in 4 classi secondo la norma la norma CEI EN 60825-1, con un indice di rischio che aumenta dalla classe 1 alla 4. Rientrano nella classe 4 le macchine laser di potenza superiore a 0,5 W, che possono costituire anche rischio di incendio attraverso il contatto con materiali combustibili, oltre che causare danni alla pelle e agli occhi.

La norma fornisce inoltre indicazioni per i programmi di formazione ed i relativi contenuti, la durata minima, i requisiti di ammissione e gli esami per la valutazione.

È possibile inviare osservazioni fino al 1° agosto 2024.

Sul sito web di UNI è stata pubblicata la norma UNI ISO 23601:2024 inerente alla segnaletica per le planimetrie di esodo ed evacuazione.

La norma stabilisce i principi di progettazione delle planimetrie dell'emergenza da esporre, che contengono informazioni rilevanti per la sicurezza antincendio, l'esodo, l'evacuazione e il salvataggio degli occupanti della struttura.

Le planimetrie sono destinate ad essere esposte come segnaletica nelle aree pubbliche e nei luoghi di lavoro e possono essere utilizzate anche dalle squadre in caso di emergenza.

Sul sito web di NFPA, è stata pubblicata la nuova edizione della norma NFPA 101A:2025: GUIDE ON ALTERNATIVE APPROACHES TO LIFE SAFETY, che fornisce una serie di approcci alternativi alla sicurezza della vita basati sulla norma NFPA 101: LIFE SAFETY CODE e deve essere utilizzata insieme alla norma NFPA 101 e non in sostituzione. Ogni capitolo della norma è un differente sistema indipendente dagli altri capitoli.

La Guida descrive un metodo ad indici, secondo un metodo di valutazione dei rischi di tipo qualitativo. Possono anche essere proposte valutazioni del rischio di tipo quantitativo, come approcci alternativi alla sicurezza per la vita.